

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/804 DELLA COMMISSIONE

del 16 febbraio 2022

che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando le norme procedurali per le misure applicabili alla vigilanza di determinati amministratori di indici di riferimento da parte dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 48 *decies*, paragrafo 10,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente agli articoli 48 *septies* e 48 *octies* del regolamento (UE) 2016/1011, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha il potere di infliggere sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento, a determinate condizioni, agli amministratori di indici di riferimento soggetti alla sua vigilanza. L'articolo 48 *decies*, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2016/1011 impone alla Commissione di specificare le norme procedurali per l'esercizio del potere di imporre tali sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento, compresi i diritti di difesa, la riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento e i termini di prescrizione per l'imposizione e l'applicazione di sanzioni.
- (2) Se l'ESMA constata gravi indizi della possibile esistenza di fatti che possono costituire una o più violazioni delle prescrizioni di cui all'articolo 42 del regolamento (UE) 2016/1011 per gli amministratori di indici di riferimento soggetti alla sua vigilanza, l'ESMA nomina al proprio interno un funzionario indipendente incaricato delle indagini. Una volta terminato il suo lavoro, è opportuno che il funzionario incaricato delle indagini trasmetta un fascicolo completo all'ESMA. Il fatto di essere informati di tali conclusioni e di avere la possibilità di rispondervi è parte integrante del diritto di difesa. È pertanto opportuno che la persona oggetto delle indagini sia informata delle conclusioni del funzionario incaricato delle indagini e abbia la possibilità di rispondervi entro un termine ragionevole. È opportuno che le persone oggetto delle indagini possano essere assistite da un difensore di loro scelta. Il funzionario incaricato delle indagini dovrebbe valutare se, a seguito delle osservazioni presentate dalla persona oggetto delle indagini, sia necessario modificare la sintesi delle conclusioni prima di trasmetterla all'ESMA.
- (3) L'ESMA dovrebbe valutare la completezza del fascicolo presentato dal funzionario incaricato delle indagini sulla base di un elenco di documenti. Per garantire che la persona oggetto delle indagini sia in grado di preparare adeguatamente la propria difesa, prima di adottare una decisione definitiva in merito a sanzioni amministrative pecuniarie o misure di vigilanza, è opportuno che l'ESMA si assicuri che la persona abbia la possibilità di presentare ulteriori osservazioni scritte.
- (4) Al fine di garantire che la persona oggetto delle indagini collabori a un'indagine, è opportuno che l'ESMA possa adottare determinate misure coercitive. Quando adotta una decisione che impone a una persona di porre fine a una violazione o chiede di fornire informazioni complete o di presentare registri, dati o qualsiasi altro materiale nella loro interezza, oppure decide di svolgere un'ispezione in loco, l'ESMA può imporre sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento al fine di obbligare la persona oggetto delle indagini a rispettare la decisione adottata. Prima di imporre sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento, è opportuno che l'ESMA dia alla persona la possibilità di presentare osservazioni scritte.
- (5) Poiché il funzionario incaricato delle indagini svolge il proprio lavoro in modo indipendente, l'ESMA non dovrebbe essere vincolata dal fascicolo da questi redatto. Tuttavia, per garantire che la persona oggetto delle indagini sia in grado di preparare adeguatamente la propria difesa, qualora l'ESMA sia in disaccordo, la persona dovrebbe essere informata e avere la possibilità di rispondere.

⁽¹⁾ GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1.

